



DSE
Design Safely & Engineering

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

VIA CALABRIA N°5 - 09170 ORISTANO (OR)

TEL. E FAX: 0783/251837 - MOB. 333/7801072

E-MAIL: INFO@STUDIODSE.IT - WWW.STUDIODSE.IT

P.IVA: 0326875 092 8



DSE
Design Safely & Engineering

[NORMATIVA DISTRIBUTORI STRADALI DI GPL PER AUTOTRAZIONE](#)
[D.P.R. 24 ottobre 2003 – n.340](#)

[\(Coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal DM 3 aprile 2007 e dal DM 23 settembre 2008\)](#)

[Comprendente le lettere circolari di chiarimenti emanate dal Ministero dell'interno :](#)

[-Prot. N°P1545/4106/1 sott. 38 11 Dicembre 2003](#)

[-Prot. N°P1122/4106/1 sott. 38 24 Giugno 2004](#)

[-Prot. N°P1252/4106/1 sott. 38 10 Ottobre 2005](#)

[-Prot. N°P721/4106/1 sott. 38 5 Giugno 2007](#)

SOMMARIO

1	D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, n. 340	3
1.1	Allegato A - "REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTOTRAZIONE" (art. 1, comma 1).....	5
1.1.1	Titolo I - GENERALITÀ.....	5
1.1.2	Titolo II - IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	7
1.1.3	Titolo III - IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA FINO A 30 M³.....	14
1.1.4	TITOLO IV(5) - Rifornamento self-service	15
2	LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno Prot. N°P1545/4106/1 sott.38	17
3	LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno Prot. N. P1122/4106/01 sott. 38.....	19
4	LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno Prot. N°P1252/4106/1 sott. 38	21
5	LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno Prot. n.P721/4106/1 sott. 38	22



DSE
Design Safety & Engineering

1 D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, n. 340

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

(Coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal DM 3 aprile 2007⁽¹⁾ e dal DM 23 settembre 2008⁽²⁾). (G.U. n. 282 del 4-12-2003)

1 Le modifiche ed integrazioni apportate all'allegato A dal DM 3 aprile 2007 riguardano gli impianti realizzati dopo il 27 maggio 2007, ovvero quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 mc.

I progetti presentati ai Comandi provinciali VVF prima dell'entrata in vigore del DM 3 aprile 2007 sono esaminati con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 340/2003 (19 dicembre 2003) resta confermato il termine ... per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Titolo III dell'allegato A (Lettera Circolare Prot n. P721/4106/1 sott. 38 del 5 giugno 2007).

2 Art. 1. del DM 23 settembre 2008: Modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/2003 1. Al fine di disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, e fermo restando il divieto di erogazione contemporanea da un unico apparecchio di distribuzione multiprodotto di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonchè di G.P.L. con gas naturale, all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

3 Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 21 del D.L. n. 207/2008.

- In blu sono riportate le modifiche introdotte dal DM 3 aprile 2007 e in **blu grassetto** le modifiche introdotte dal **DM 23 settembre 2008**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto; Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346; Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Emanò il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³. 2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento⁽³⁾. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

- minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
- ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Ubicazione dell'impianto 1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere: a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato; b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato; c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

Art. 4. Divieto di permanenza in aree non più rispondenti

1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.

2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.

Art. 5. Mancanza delle distanze di sicurezza

1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.

Art. 6. Deroghe

1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, può essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.

2. Non può essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonché delle distanze di sicurezza esterne.

Art. 7. Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;

b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;

c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;

d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28; e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;

f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

1.1 Allegato A - “REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTOTRAZIONE” (art. 1, comma 1)

1.1.1 Titolo I - GENERALITÀ

0. Principi Comuni.

1. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto devono essere specificamente realizzati per l'installazione prevista, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
2. La prevalenza massima del sistema di pompaggio deve essere compatibile con la pressione di progetto di tutti i componenti e di tutte le tubazioni soggette alla pressione della pompa di erogazione, tenuto conto della pressione massima ammissibile dei serbatoi fissi.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:

-area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;

-barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:
- garantire il funzionamento della pompa sotto battente;
- isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;

-capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

-pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremità di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo;

-punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali dell'autocisterna stessa;

-punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi fissi;

-raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delle autocisterne all'impianto fisso; Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di G.P.L.;

-serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato agli impianti;

-sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio: sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:

-isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;

-isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della valvola;

-bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;

-essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nel caso in cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusura delle condutture di scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;

-interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza;

-tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilità, consentono di collegare terminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;

-valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa, il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa la posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di comando.

-Dispositivo ANTI-STRAPPO: dispositivo, progettato per fratturarsi o sganciarsi nel caso che un veicolo si allontani con la pistola di erogazione ancora connessa. Il dispositivo deve chiudere entrambi i lati del punto di frattura o di sganciamento al fine di fermare la fuoriuscita di G.P.L., minimizzandone le perdite.

-G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO): gas liquefatto a temperatura ambiente, costituito prevalentemente da idrocarburi paraffinici e da idrocarburi olefinici a tre o quattro atomi di carbonio. I requisiti ed i metodi di prova per il G.P.L. per autotrazione messo in commercio e distribuito in Italia sono definiti nella norma UNI EN 589.

-IMPIANTO: complesso costituito da attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla distribuzione del G.P.L. per autotrazione, installato in una stazione di distribuzione stradale erogante solo G.P.L. o erogante anche altri carburanti.

-INTERRUTTORE DI EROGAZIONE AD AUTOCHIUSURA: dispositivo che consente l'erogazione del G.P.L. solo se mantenuto in posizione d'apertura tramite un'azione continua, esercitata manualmente su apposito dispositivo di comando (ad esempio: pulsante, leva, ecc.).

-MANICHETTE FLESSIBILI DI TRAVASO: Tubazioni utilizzate per il riempimento dei serbatoi fissi, che consentono di collegare il punto di scarico dell'autocisterna con il punto di riempimento dei serbatoi.

1.1.2 Titolo II - IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

2. Elementi costitutivi degli impianti.

1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi:

- a) uno o due serbatoi fissi;
- b) un punto di riempimento;
- c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;
- d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;
- e) uno o più apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;
- f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

3. Elementi pericolosi dell'impianto.

1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente punto 2 con esclusione della lettera f).

4. Serbatoi Fissi

4.1 Disposizioni Generali

1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m³, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità massima di 50 m³ ciascuno. Ai tini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno.
2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85% della loro capacità.
3. Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte dell'operatore.
4. Ai fini della sicurezza antincendi i serbatoi possono essere installati:
 - a. in cassa di contenimento in cemento armato, totalmente o parzialmente fuori terra
 - b. interrati o ricopertiIn entrambi i casi i serbatoi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

4.2. - Cassa di Contenimento

1. La cassa di contenimento deve essere costruita in calcestruzzo armato e deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - impermeabilità
 - spessore minimo di 0,2 m per le parti fuori terra;
 - bordi superiori con sporgenza di almeno 0,2 m rispetto al livello del piano di campagna;
 - dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 0,5 m fra le pareti e il serbatoio;
 - copertura di tipo leggero, in materiale incombustibile con esclusione di lamiera metallica, per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici posizionata in modo da garantire la ventilazione naturale e l'ispezionabilità delle apparecchiature;
 - gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta non chimicamente attiva;
 - nella cassa di contenimento il serbatoio deve essere ancorato su selle d'appoggio in modo che la generatrice inferiore risulti ad almeno 0,5 m di distanza dal fondo della cassa e lo strato di sabbia soprastante la generatrice superiore del serbatoio abbia lo spessore di almeno 0,3 m.

4.3 Interramento o Ricoprimento

1. I serbatoi possono essere installati completamente sotto il livello del suolo oppure parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In ogni caso i serbatoi devono essere completamente ricoperti e, in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere minore di 0,5 m. I serbatoi devono essere dotati di un sistema di controllo per l'allineamento statico. I serbatoi devono essere contornati di sabbia o altro materiale adatto, costipato in modo da impedire spostamenti.
2. Le connessioni di attacco dei serbatoi devono sporgere al di sopra del materiale di ricoprimento.
3. Nei serbatoi ricoperti, il materiale di ricoprimento deve essere adeguatamente protetto contro l'erosione da parte degli agenti atmosferici (ad esempio mediante manto erboso).

5. Pompe e Compressori

1. Le pompe adibite all'erogazione di G.P.L. possono essere installate:
 - a. sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
 - b. esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti. Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.
2. Qualora presenti, i compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto alla autocisterna in sosta.
3. Qualora presenti, le pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installate secondo le modalità riportate alla lettera b) del precedente comma 1.

6. Recinzione.

1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementi non siano già protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m, realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata di una porta apribile verso l'esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.
2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
3. Parte della recinzione può coincidere con la recinzione dell'area ove è installato l'impianto, anche se in muratura, purchè la zona risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al punto 13.3.

7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo I, punto 1.
2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo che ne ha provocato l'attivazione.
3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica.
4. In prossimità delle valvole di intercettazione asservite al sistema di emergenza devono essere posti elementi fusibili in grado di attivare il sistema stesso in caso di incendio.

7-Bis. - Tubazioni per G.P.L. in fase liquida

1. Le tubazioni per la movimentazione di G.P.L. liquido all'interno dell'impianto devono essere interrato. Ove l'interramento risulti irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori terra disposte in modo che siano evitati urti accidentali. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi.
2. In corrispondenza di zone soggette a traffico veicolare deve essere previsto un adatto sistema di protezione (ad es. lastre in calcestruzzo armato) al fine di evitare danni alle tubazioni sottostanti.
3. Tutte le giunzioni che non sono saldate devono essere ispezionabili.
4. Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione devono essere saldamente ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite di un dispositivo, inserito a valle della valvola automatica del sistema di emergenza, idoneo ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.
5. Un dispositivo anti-strappo deve essere posizionato a monte del tubo flessibile di erogazione ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente all'apparecchio di distribuzione, se quest'ultimo non è già provvisto di un dispositivo con equivalente funzionalità.
6. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente punto devono essere osservate anche per le tubazioni in fase gassosa a pressione non ridotta, ossia comunicanti direttamente con serbatoi o recipienti contenenti G.P.L. in fase liquida

8. Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi

1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con manichette flessibili di travaso di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le manichette flessibili di travaso possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.
2. Il punto di riempimento, come definito al Titolo I, punto 1, deve essere munito di una valvola di non ritorno direttamente collegata ad una valvola di intercettazione.

3. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'impianto, l'estremità di attacco delle manichette all'autocisterna devono essere munite di una valvola di eccesso di flusso e di un dispositivo di intercettazione manuale o automatico con fermo nella posizione di chiusura.
4. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'autocisterna, immediatamente a valle o a monte delle valvole d' intercettazione manuale dell' autocisterna si deve installare una valvola di eccesso di flusso.
5. Le parti terminali delle manichette flessibili di travaso devono essere munite di raccordi rapidi.
6. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica, Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.

9. Impianto elettrico.

1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e la loro conformità deve essere attestata secondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990) e relativo regolamento di attuazione.
2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche.
3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile.
4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti.
5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere sufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza.

10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.

1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.
2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per l'ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza incorporato nella pinza). L'avvio dell'operazione di riempimento deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra.

11. Fognature e caditoie.

1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscita dall'impianto, almeno gli ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio esclusivamente di liquidi. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al punto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra indicato.

12. - Estintori ed idranti

1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21 A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.
2. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere provvisti di un impianto idrico di estinzione incendi - reti idranti - progettato, installato, e gestito in conformità alla norma UNI 10779. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 gli impianti si classificano come segue:

- impianti con capacità complessiva non superiore a 30 mc: livello di rischio 1;
- impianti con capacità complessiva superiore a 30 mc: livello di rischio 2.

Per entrambi i livelli di rischio deve essere prevista la sola "protezione interna", con alimentazione idrica di tipo ordinario come definita dalla UNI 9490. L'impianto idrico deve consentire di raggiungere con il getto d'acqua di almeno un idrante e/o naspo ogni elemento pericoloso dell'impianto nonché l'area di sosta dell'autocisterna. È ammessa l'installazione anche di un solo idrante e/o naspo purché sia soddisfatta la suddetta condizione.

3. Quando l'impianto non è in esercizio, è consentito proteggere gli elementi di erogazione con sistemi anti-effrazione.

13. Distanze di sicurezza.

13.1 Distanze di sicurezza interne.

13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella:

Tabella I

Elementi pericolosi dell'impianto	A	B	C
A -- punto di riempimento (1)	0	(2)	8 mt
B -- serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori	(2)	(3)	8 mt
C -- apparecchi di distribuzione	8 mt	8 mt	8 mt

(1) È ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.

(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono essere interrate e con percorso più breve possibile.

(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.

13.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attività pertinenti l'impianto.

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, e le attività pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

- a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori (non-oil), magazzini e servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di 100 m², officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie non maggiore di 100 m²) **>10 m**
- b) abitazione gestore **>20 m**
- c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m² **>20 m**
- d) locali di ristoro e/o vendita: fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²) **>20 m**

Oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza esterne.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate;

- e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9 **> 15 m**

In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9, all'interno dell'impianto, è consentito ad una **distanza minima di 10 metri** dagli elementi pericolosi;

- f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati **>20 m**

A partire dall' **area di sosta dell'autocisterna** deve essere osservata una distanza di sicurezza di **8 m** dagli apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera f) del comma precedente. 3.

La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi.

13.1.3 Impianti misti. 1. È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

- a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio) **>10 m**
- b) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio) **>10 m**
- c) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio, **fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi**) **>8 m**
- d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e quelli di gas naturale, **fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi.** **>8 m**
- e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella di altri combustibili liquidi **>5 m**

13.2 Distanze di sicurezza esterne.

1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all'impianto:

- a) per depositi di capacità complessiva **fino a 30 m³**:
 - dal punto di riempimento **30 m**;
 - da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori **20 m**;
 - da apparecchi di distribuzione **20 m**;
- b) per depositi di capacità complessiva **maggiore di 30 m³**:
 - dal punto di riempimento **30 m**;
 - da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori **30 m**;
 - da apparecchi di distribuzione **20 m**.

Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonché eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;

c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50% rispetto alle attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), nonché rispetto a fabbricati per il culto, caserme⁽⁴⁾, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;

d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;

⁴ *Detta distanza va rispettata solamente rispetto al "perimetro di luoghi ove suole verificarsi affluenza di pubblico" all'interno delle caserme (Chiarimento Nota prot. n. P77/4106/1 sott. 34 del 17 marzo 1998).*

e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degli apparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna può essere ridotta a **15 m**;

f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di **15 m**;

g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di **15 m** rispetto ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di **10 m** rispetto alle altre strade e vie navigabili;

h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di **20 m**;

i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di **15 m**;

j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:

1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;

2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;

3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

13.3 Distanze di protezione.

1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:
 - a) dal punto di riempimento, **10 m**
 - b) dagli apparecchi di distribuzione, **10 m**
 - c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, **5 m**
 - d) dall'area di sosta dell'autocisterna, **5 m**

14. Sosta dell'autocisterna.

1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso di necessità.
2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.
3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.
4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare più di 5 m dal punto di riempimento.

15. Norme di esercizio.

15.1 Generalità.

1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti.
2. Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare al competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

15.2. Operazioni di riempimento

1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
 - il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di arresto di emergenza conforme alla norma UNI EN 12252:2001, possono scaricare con motore in moto in quanto tale sistema è in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore; il sistema di arresto in dotazione all'autocisterna deve essere collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
 - le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
 - l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
 - sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle manichette flessibili o snodabili;
 - siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.
3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompi fiamma sul tubo di scarica.
4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.
6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.
7. Dal piano di campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di pressione interna al serbatoio ed i valori di livello e di temperatura del liquido nel serbatoio.

15.3. Operazioni di Erogazione

1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di G.P.L. devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni:

- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
- prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito La pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo.

2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:

- posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;
- rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombe, bottiglie, ecc.).

3. L'erogazione di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto è consentita a condizione che l'erogazione contemporanea dei carburanti, dal medesimo apparecchio multiprodotto, avvenga esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;

b) gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);

c) gas naturale con gas naturale.

A tal fine deve essere automaticamente impedita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas naturale, mediante l'installazione di apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto.

15.4 Operazioni di drenaggio.

1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurità dai serbatoi devono essere eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti il sistema.

2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli.

15.5 Prescrizioni generali di emergenza.

1. Il personale addetto agli impianti deve:

a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiatura portatile di rilevazione gas (esplosimetro).

15.6 Documenti tecnici.

1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;

b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;

c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;

d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

15.7 Segnaletica di sicurezza.

1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riprodotte uno schema ed una planimetria dell'impianto.

2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

- il comportamento da tenere in caso di emergenza;

- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata.

3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.

15.8 Chiamata dei servizi di soccorso.

1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

1.1.3 Titolo III - IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA FINO A 30 M³

16. Generalità.

1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.

2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di cui al punto 13.1 del presente allegato.

3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.

17. Interventi di adeguamento.

17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto.

17.2 Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi

1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8 relativamente all'utilizzo di manichette flessibili munite di raccordi rapidi, in dotazione all'impianto o all'autocisterna.

17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.

1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore carrellato.

17.4 Vano pompe in pozzetto.

1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale livello di sicurezza: a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformità alla vigente normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:

- essere realizzata in muratura o in materiale anticiscintilla;
- avere larghezza non minore di 0,6 m;
- avere pedata non minore di 0,2 m;
- avere altezza non maggiore di 0,25 m;

b) tutti i comandi di normale operatività devono essere collocati all'esterno del vano pompe; c) è fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate. Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non espressamente autorizzato dal titolare dell'attività; d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due soglie di intervento: prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico; seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione del sistema di emergenza di cui al punto 7. Il suddetto impianto di rivelazione deve:

- essere realizzato ed installato a regola d'arte;
- essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a cura di personale specializzato ed essere annotati su apposito registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
- e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:
 - accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
 - sensore di presenza posizionato alla sommità della scala;
 - fotocellula posizionata alla sommità della scala.

In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con comando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in presenza di operatori nella sala pompe. 2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di mettere fuori servizio l'attuale vano pompe, riempiendolo completamente con materiale inerte e compatto. In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere conforme a quanto previsto al punto 5.

1.1.4 TITOLO IV⁽⁵⁾ - Rifornamento self-service

5 In relazione al nuovo Titolo IV, concernente il rifornimento self-service, si evidenzia come tale modalità di erogazione del GPL è ammessa solo presso impianti presidiali da personale addetto in grado di fornire una rapida e competente assistenza in caso di richiesta. Il servizio self-service presidiato - nel senso sopra precisato - è previsto nella quasi totalità dei Paesi europei dove il GPL per autotrazione ha un apprezzabile livello di diffusione attenendosi alle disposizioni contenute nel regolamento ECE/ONU 67-01 che, tra l'altro, codifica una tipologia unificata di connessione tra la pistola di erogazione dell'apparecchio di distribuzione e il dispositivo di carica posto sull'autoveicolo. Le condizioni integrative introdotte per le caratteristiche costruttive e gestionali dell'impianto assicurano un idoneo livello di sicurezza durante le operazioni di rifornimento self-service a prescindere dal grado di destrezza del cliente. Anche la cartellonistica è stata adeguatamente implementata prevedendo una serie di nuove e più esplicite avvertenze nonché una lista esaustiva di istruzioni inerenti l'effettuazione del rifornimento in grado di indirizzare anche gli utenti meno esperti. Ciò premesso si precisa che le modifiche costruttive da apportare ad un impianto esistente qualora si voglia introdurre il rifornimento self-service, sono tali da implicare necessariamente un adeguamento dello stesso alle disposizioni del Titolo III dell'allegato A al DPR 340/2003. Pertanto gli impianti esistenti, ancorché rispondenti alle disposizioni del nuovo Titolo IV, non potranno prevedere l'erogazione cori modalità self-service fintanto che non risulteranno eseguiti anche gli adeguamenti previsti dal citato Titolo III. (Lettera Circolare del Ministero dell'Interno Prot n. P721/4106/1 sott. 38 del 5 giugno 2007)

18. - Generalità

1. È consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo.
2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L. il personale addetto deve sempre trovarsi in prossimità dell'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente. In assenza del personale addetto, il rifornimento self-service è vietato e deve essere materialmente impedito.

19. - Requisiti per il rifornimento self-service

1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere installato un interruttore di erogazione ad auto chiusura
2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
 - l'interruttore di erogazione ad auto chiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del G.P.L., in prossimità della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione;
 - il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione e la fine dell'operazione di erogazione, che potrà riprendere solo previo consenso da parte del personale addetto.
3. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto.
4. Deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
5. Deve essere installato un dispositivo che consenta la dispersione in aria del volume di G.P.L. intrappolato tra le parti interconnesse prima che l'utente sconnetta la pistola di erogazione dal connettore del veicolo.
6. Devono essere utilizzati dispositivi automatici e/o di segnalazione all'utente ed al personale addetto al fine di assicurare che la pistola di erogazione sia correttamente riposizionata nell'apposito alloggiamento prima che l'utente si allontani definitivamente dall'impianto.

20. - Segnaletica di sicurezza

1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:

a. Avvertenze:

- Per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione
- In caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi
- È vietato rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.)
- È vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l'80% del suo volume nominale
- È vietato fumare e far circolare fiamme libere
- È vietato l'uso di telefoni cellulari

b. Istruzioni per l'operazione di rifornimento

- Spegnere il motore e tirare il freno a mano
 - Collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo
 - Azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione
 - Rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata
 - È vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto
 - Scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell' apposito alloggiamento
2. Idonea segnaletica deve evidenziare l'interruttore di erogazione ad auto chiusura e il sistema di comunicazione con il personale addetto.



DSE
Design Safety & Engineering

2 LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno

Prot. N°P1545/4106/1 sott.38

Roma, 11 Dicembre 2003

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

OGGETTO: Pubblicazione del D.P.R. 24/10/2003 N°340 – Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Si informano le SS.LL. che sulla G.U. n°282 del 04/12/2003, è stato pubblicato il seguente D.P.R.: "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione". Con riferimento alla nuova regola tecnica allegata al D.P.R. di cui sopra, si forniscono le seguenti indicazioni. In primo luogo si fa notare che il nuovo regolamento riporta alcune modifiche rispetto al testo diffuso in allegato alla lettera – circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24/06/1999.

Tali modifiche sono state apportate per armonizzare la regola tecnica con le disposizioni del D.Lgs. 25/02/2000, n.93, recante attuazione della direttiva Comunitaria n. 97/23CE (PED) – emanato successivamente all'approvazione dello schema di regolamento da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

In tale ottica la regola tecnica allegata al D.P.R. è stata opportunamente rivista e sono state abrogate alcune delle disposizioni del D.P.R. n. 208/71 (art. 7 del nuovo regolamento), come modificato dai successivi D.P.R. n.28/79 e n.1024/86.

Al fine di garantire una univoca interpretazione del testo si evidenzia che, per quanto riguarda le disposizioni del D.P.R. n. 208/71 non abrogate espressamente, le stesse, qualora in contrasto con la indicata direttiva comunitaria, sono da considerarsi comunque superate in virtù del principio generale di prevalenza delle fonti legislative.

Quanto detto riguarda in particolare le disposizioni inerenti le modalità costruttive, l'approvazione, il collaudo e le modalità di installazione dei prodotti ricadenti nel campo di applicazione delle direttive comunitarie di interesse.

In particolare, per il serbatoio, le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n.208/71 sono ovviamente superate dalla marcatura CE ovvero dalla valutazione di conformità di cui al D.Lgs. n. 93/2000. Pertanto la condizione di installazione in cassa di contenimento di cemento armato (art. 3 del D.P.R. n. 208/71) non può considerarsi l'unica modalità di protezione del serbatoio contro i rischi della corrosione poiché tali aspetti sono già considerati nella valutazione di conformità effettuata ai sensi della direttiva PED.

Si fa presente, invece, che ai fini della sicurezza antincendio il serbatoio deve comunque essere interrato, così come stabilito dallo stesso art. 3 del D.P.R. n. 208/71, in quanto la valutazione di conformità resa ai sensi della direttiva PED non esaurisce tutti gli aspetti connessi con la sicurezza antincendio.

Resta ferma la possibilità per gli interessati di richiedere l'approvazione in deroga di progetti di impianti che prevedano l'installazione di serbatoi parzialmente o completamente fuori terra, purché totalmente ricoperti in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, con un idoneo spessore di materiale di ricoprimento.

Gli stessi ragionamenti valgono per le disposizioni riguardanti i requisiti costruttivi e la messa in opera delle tubazioni rigide di cui agli articoli 13 e 15 del D.P.R. n. 208/71, e per quelle flessibili, qualora in dotazione all'impianto, di cui all'art. 16, comma 5, del medesimo provvedimento.

Per quanto concerne gli apparecchi di distribuzione l'approvazione di tipo rilasciata da questa Amministrazione è stata sostituita dalla marcatura CE, attestante la conformità alla Direttiva n. 94/9/CE (ATEX).

Al riguardo si informano le SS.LL. che è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale di prossima emanazione nel quale, modificando l'art. 12 del D.P.R. n. 208/71 si chiarisce l'aspetto sopra richiamato.

Si precisa, infine, che sono fatte salve le deroghe concesse sulla base delle indicazioni contenute nella lettera circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24/06/1999.



3 LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno

Prot. N. P1122/4106/01 sott. 38

Roma, 24 Giugno 2004

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

OGGETTO: D.P.R. 24/10/2003 N. 340 – chiarimenti su norme di esercizio e modalità di installazione dei serbatoi fissi

Pervengono da alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e dalle Associazioni di categoria quesiti in merito alla corretta applicazione del D.P.R. 24/10/2003 n. 340, concernente: “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione”, per quanto attiene i seguenti aspetti:

Possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzati alla sicurezza antincendio;
Indirizzi tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora per motivate esigenze, non sia possibile l'interramento dei serbatoi fissi.

In merito alle questioni esposte si forniscono i seguenti chiarimenti.

Punto 15.2 dell'allegato A al D.P.R. n. 340/2003, stabilisce che le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere effettuate con il motore dell'autocisterna in moto se quest'ultima è provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è collegato al sistema di emergenza dell'impianto di distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio. Il predetto regolamento stabilisce che le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A – comprese le modalità di effettuazione delle operazioni di riempimento dei serbatoi – devono essere applicate dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è previsto un periodo di 5 anni per l'adeguamento degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione del sistema di emergenza. Ciò posto viene chiesto se sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione all'autocisterna – e quindi con il motore acceso – nel caso in cui gli impianti esistenti non siano stati adeguati con il sistema di emergenza sempre che l'autocisterna sia conforme alle norme ADR. Al riguardo, considerato che le operazioni di rifornimento effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono, pur in assenza del collegamento con il sistema di emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in dotazione agli impianti, e tenendo altresì presente che tali prassi permette di ridurre le percorrenze nel trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura possa essere adottata esclusivamente presso impianti esistenti e limitatamente al periodo transitorio stabilito per l'adeguamento alle misure previste dal titolo III dell'allegato A. Resta inteso che al di fuori dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi fissi mediante il sistema di scarico

delle autocisterne è subordinato, tassativamente, all'osservanza integrale delle disposizioni di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A al citato D.P.R. n. 340/2003.

In merito alle modalità di sistemazione dei serbatoi fissi, si ribadisce quanto già comunicato nella lettera - circolare n. P15457/4106/1 sott. 38 dell'11/12/2003, confermando la possibilità di avanzare richiesta di approvazione in deroga, in presenza di motivate esigenze costruttive, per progetti di impianti che prevedano l'installazione di serbatoi parzialmente o completamente fuori terra purché totalmente protetti in corrispondenza di ogni punto con idoneo materiale di ricoprimento. Al riguardo si ritiene che i criteri di installazione originariamente previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della bozza di regolamento allegata alla lettera circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24/06/1999, (ossia serbatoi totalmente o parzialmente fuori terra ubicati in cassa di contenimento di cemento armato o ricoperti con protezione catodica), possano costruire, fatte salve specifiche situazioni al contorno, un valido riferimento tecnico da seguire nell'esame delle istanze di deroga anche al fine di perseguire la necessaria uniformità applicativa.



4 LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno

Prot. N°P1252/4106/1 sott. 38

Roma, 10 Ottobre 2005

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

D.P.R. 24/10/2003 n.340 – Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.

Al fine di una corretta ed uniforme applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 24/10/2003 n. 340, si chiarisce che per potenziamento dell'impianto deve intendersi un aumento della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi, comunque limitata a 30 m³, o l'incremento del numero di erogazione, mentre il termine ristrutturazione sottende un insieme sistematico di opere che riguarda l'intero impianto di distribuzione stradale di GPL ovvero anche lavori più limitati che però prevedono la sostituzione dei serbatoi con altri di diversa tipologia o interventi da realizzare sulle parti degli impianti (vano pompe in pozzetto, sistema di emergenza) interessate dai lavori di adeguamento ai sensi del titolo III dell'allegato A.



5 LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno

Prot. n.P721/4106/1 sott. 38

Roma, 05 Giugno 2007

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

OGGETTO: Distributori stradali di GPL per autotrazione Decreto Ministeriale 3 aprile 2007 – primi indirizzi applicativi

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, del 27 aprile 2007, è stato pubblicato il [decreto del Ministro dell'interno](#), di concerto con il Ministro dello sviluppo economica, 3 aprile 2007 inerente: "*Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione*".

In sintesi il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 27 maggio, modifica ed integra le disposizioni contenute nell'allegato A del [decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003 n. 340](#) - così come consentito dall'art. 8 dello stesso regolamento - con l'intento di perseguire i seguenti principali obiettivi:

1. stabilire precisi requisiti ai fini antincendio sulle modalità di installazione delle attrezzature componenti l'impianto di GPL (serbatoi, tubazioni, ecc.) ampliando le tipologie ammesse in fuori terra) senza inficiare i requisiti costruttivi dei prodotti già rispondenti alle direttive europee applicabili allo specifico ambito (PED, ATEX, ecc.);
2. aggiornare alcune disposizioni tecniche sulla base delle novità intervenute in campo tecnologico superare le prescrizioni tecniche contenute in vari provvedimenti precedenti al DPR 340/2003;
3. prevedere idonee misure di sicurezza antincendio per la realizzazione di impianti atti a precedenza (ad esempio serbatoi ricoperti o in cassa di contenimento parzialmente o totalmente distribuire il GPL per auto anche con modalità self-service in impianti comunque presidiati da e normativo ovvero dell'esperienza costruttiva accumulata nel corso degli anni, consentendo di personale addetto.


Nel contempo l'[art. 3](#) abroga tutte le disposizioni tecniche di sicurezza antincendio emanate precedentemente al DPR n. 344/2043 e rimaste in vigore anche dopo la pubblicazione dello stesso regolamento, consentendo in tal modo una più chiara ed agevole consultazione ed applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

Resta comunque invariato il campo di applicazione del [DPR 340/2003 \(art. 1\)](#) per cui le modifiche ed integrazioni apportate all'allegato A dal DM 3 aprile 2007 riguardano gli impianti realizzati dopo il 27 maggio 2007, ovvero quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³.

I progetti presentati ai Comandi provinciali VVF prima dell'entrata in vigore del DM 3 aprile 2007 sono esaminati con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 340/2003 (19 dicembre 2003) resta confermato il termine del 19 dicembre 2008 per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel [Titolo III dell'allegato A](#).

Infine in relazione al nuovo [Titolo IV](#), concernente il rifornimento self-service, si evidenzia come tale modalità di erogazione del GPL è ammessa solo presso impianti presidiati da personale addetto in grado di fornire una rapida e competente assistenza in caso di richiesta. Il servizio self-service presidiato - nel senso sopra precisato - è previsto nella quasi totalità dei Paesi europei ove il GPL per autotrazione ha un apprezzabile livello di diffusione attenendosi alle disposizioni contenute nel regolamento ECE/ONU 67-01 che, tra l'altro, codifica una tipologia unificata di connessione tra la pistola di erogazione dell'apparecchio di distribuzione e il dispositivo di carica posto sull'autoveicolo. Le condizioni integrative introdotte per le caratteristiche costruttive e gestionali dell'impianto assicurano un idoneo livello di sicurezza durante le operazioni di rifornimento self-service a prescindere dal grado di destrezza del cliente. Anche la cartellonistica è stata adeguatamente implementata, prevedendo una serie di nuove e più esplicite avvertenze nonché una lista esaustiva di istruzioni inerenti l'effettuazione del rifornimento in grado di indirizzare anche gli utenti meno esperti.

Ciò premesso si precisa che le modifiche costruttive da apportare ad un impianto esistente qualora si voglia introdurre il rifornimento self-service, sono tali da implicare necessariamente un adeguamento dello stesso alle disposizioni del Titolo III dell'allegato A al DPR 340/2003. Pertanto gli impianti esistenti, ancorché rispondenti alle disposizioni del nuovo Titolo IV, non potranno prevedere l'erogazione con modalità self-service fintanto che non risulteranno eseguiti anche gli adeguamenti previsti dal citato Titolo III.



DSE
Design Safety & Engineering